

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le petizioni

28.02.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0381/2006 presentata da Giuseppe Brau, cittadino italiano, a favore della defiscalizzazione degli imballaggi biodegradabili

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, descrivendo i vantaggi della diffusione d'imballaggi di plastica biodegradabile ed eliminabili al 100% nei confronti dell'ambiente e dell'agricoltura, ne chiede la defiscalizzazione; al riguardo sottolinea che tali materiali devono rispondere ai requisiti della norma europea EN 13432, in conformità alla direttiva 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

Sintesi dei fatti e della petizione

La petizione si propone come obiettivo il sostegno all'uso della bioplastica nell'Unione europea, in particolare tramite la sua defiscalizzazione o l'adozione di norme vincolanti atte a limitare l'uso di plastica non biodegradabile. Secondo il firmatario, la plastica biodegradabile presenta diverse caratteristiche di compatibilità con l'ambiente: rispetto alla plastica convenzionale, la bioplastica consentirebbe minori emissioni di gas a effetto serra nel corso della sua produzione e comporterebbe risparmi energetici. Il firmatario chiede inoltre l'uso della norma europea EN 13432 che stabilisce le proprietà dei materiali biodegradabili come riferimento per identificare la plastica biodegradabile.

I commenti della Commissione alla petizione

La Commissione è consapevole dei potenziali benefici per l'ambiente che potrebbero derivare dall'uso della bioplastica come materiale da imballaggio in certi impieghi e in determinate condizioni. Allo stato attuale, tuttavia, le potenzialità e le proprietà della bioplastica non sono state ancora pienamente esplorate su scala commerciale.

La Commissione sostiene la ricerca estensiva nel settore della plastica biodegradabile. Il sito Internet **BIOMAT** (<http://www.biomatnet.org/home.html>) finanziato dalla Comunità fornisce informazioni dettagliate sulla ricerca estensiva che è stata effettuata nel corso degli ultimi 15 anni nell'ambito dei differenti programmi quadro e che copre tutti i campi di ricerca, dalle materie prime agricole alla lavorazione dei polimeri, dalla biodegradabilità alle analisi di mercato. Dal punto di vista della ricerca, l'Europa ha sperimentato per prima molte innovazioni nel settore della bioplastica (la plastica a base di amido, i poliidrossibutirati, i propandioli e gli acidi polilattici) ma non ha ancora pienamente esplorato le loro potenzialità commerciali. Esistono potenzialità notevoli per i progetti di ricerca sulla bioplastica nell'ambito del settimo programma quadro in diverse tematiche e in particolare per quanto riguarda la bioraffinazione e le vie microbiche.

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio¹ ("direttiva sugli imballaggi") stabilisce alcuni requisiti essenziali che devono essere rispettati dagli imballaggi che si sostengono essere biodegradabili. La norma CEN sulla biodegradabilità EN 13432² è in grado di attribuire un'automatica presunzione di conformità ai requisiti di biodegradabilità. Tuttavia, dato che le norme hanno un prezzo elevato, possono essere usati anche altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali.

Oltre ai requisiti essenziali, la direttiva sugli imballaggi obbliga gli Stati membri a provvedere all'applicazione di altre misure di prevenzione sugli imballaggi. Tali misure possono comprendere la promozione della plastica biodegradabile, in particolare laddove il suo uso comporterebbe effetti positivi sull'ambiente. Benché gli Stati membri restino liberi di non vietare l'uso di plastica non biodegradabile per gli imballaggi se questa è conforme ai requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi, hanno facoltà di incoraggiare l'uso della bioplastica ad esempio tramite campagne di sensibilizzazione.

Per quanto riguarda le imposte, non esiste un'armonizzazione fiscale della plastica biodegradabile a livello europeo (al di là dell'armonizzazione generale applicabile all'IVA). In questa fase, non si prevede di introdurre una defiscalizzazione per gli imballaggi in plastica biodegradabile. Tuttavia, sulla base del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in materia fiscale (per le imposte diverse dall'IVA) per promuovere l'utilizzo di imballaggi di plastica biodegradabile, a condizione che questi provvedimenti siano conformi ai principi generali del trattato CE e, in particolare, non diano origine a formalità doganali transfrontaliere e rispettino il principio di non discriminazione.

Conclusioni

In questa fase, la Commissione non prevede di rendere obbligatorio l'uso di plastica biodegradabile dal momento che le potenzialità e le proprietà di quest'ultima in relazione all'ambiente devono essere viepiù esplorate. La Commissione, tuttavia, promuoverà ulteriori

¹ GU L 365 del 31/12/1994, pagg. 10-23.

² Norma EN 13432:2000 sul recupero per via organica.

ricerche in questo settore.

La norma EN 13432 sulla biodegradabilità attribuisce un'automatica presunzione di conformità a uno dei requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi ma anche altri mezzi per provare il rispetto delle regole possono essere usati dagli operatori economici.

Gli Stati membri possono promuovere l'uso della bioplastica in diversi modi, prendendo in considerazione i requisiti della direttiva sugli imballaggi.

Non si prevede di introdurre una defiscalizzazione a livello europeo per gli imballaggi in plastica biodegradabile. Tuttavia, gli Stati membri possono adottare provvedimenti fiscali (per imposte diverse dall'IVA) per favorire l'utilizzo di questo tipo di imballaggi, a condizione che questi provvedimenti siano conformi ai principi generali del trattato CE.